

Legge federale che proroga il decreto federale concernente il controllo degli espianti

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 novembre 2004¹,
decreta:

I

Il decreto federale del 22 marzo 1996² concernente il controllo degli espianti è modificato come segue:

Art. 37 cpv. 4 (nuovo)

⁴ La durata di validità del presente decreto è prorogata sino all'entrata in vigore della legge sui trapianti, ma al massimo sino al 31 dicembre 2010.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Essa entra in vigore il 1° gennaio 2006.

¹ FF 2004 5937
² RS 818.111

